

Sentenza n. 741/2026 pubbl. il 23/09/2026

RG n. '2020

Repert. n. 730/2026 del 23/09/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020, vertente

tra

rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Dario Nardone (c.f. NRDDRA69S03H501O), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, alla via Alento 127

- **OPPONENTE** -

e

SECURITISATION s.r.l. e per essa, quale mandataria, **S.p.A.**
nuova denominazione di

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. elettivamente domiciliata presso il suo studio in

- **OPPOSTA** -

Conclusioni: per l'opponente, in via principale dichiarare nullo e/o revocare e/o dichiarare privo di effetti il precetto opposto e, in via subordinata, contenere la pretesa dell'opposta nella minor somma di € 44.720,26 conformemente a quanto statuito con sentenza n. 1402/16 del Tribunale di Avezzano; per l'opposta, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare nel merito l'opposizione.



FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 7.1.2020 premesso che in data 16.12.2019 la società Securitisation s.r.l. (e, per essa, la società S.p.A.) le ha intimato precetto per il pagamento del complessivo importo di € 113.291,14 oltre interessi in forza del decreto ingiuntivo n. 718/14 del Tribunale di Avezzano (emesso anche nei suoi confronti quale fideiussore in relazione all'esposizione debitoria dell'impresa Centro), ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, di dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del precetto, nonché, in via subordinata, di contenere la pretesa della società opposta nei limiti del minor importo di € 44.720,26.

A sostegno di tali domande l'opponente ha in sintesi dedotto:

- che non vi è prova dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione a favore della Securitisation s.r.l., non evincendosi elementi univoci in tal senso dall'avviso pubblicato in G.U.;
- che non risultano allegate al precetto né una procura alle liti effettivamente idonea ad identificare il relativo oggetto né la documentazione comprovante la delega dalla società cessionaria alla società S.p.A. e la modifica della denominazione di quest'ultima in S.p.A.;
- che comunque il decreto ingiuntivo sopra menzionato non le è mai stato notificato e che lo stesso, opposto dal debitore principale, è stato inoltre revocato con la sentenza n. 1402/16 del Tribunale di Avezzano, con cui è stata accertata l'esistenza di un minor credito per € 44.720,26;
- che peraltro ella, oltre a dover essere qualificata come consumatore con ogni conseguente tutela, non ha mai rilasciato alcuna garanzia fideiussoria e che, per altro verso, anche in caso di ritenuta esistenza della fideiussione e di ritenuta formazione del giudicato non le potrebbero essere richiesti interessi usurari;
- che la somma richiesta a titolo di interessi è stata in ogni caso indicata in modo del tutto generico, non essendo stati indicati i tassi richiesti in relazione ai diversi rapporti che sono stati originariamente posti a fondamento del ricorso monitorio (ossia un rapporto di conto corrente bancario ed un finanziamento chirografario).

2. Si è costituita, come in epigrafe indicato, la società Fino 2 Securitisation s.r.l., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque rigettarsi nel merito le domande proposte.

La società opposta ha in particolare dedotto:



- che i crediti per cui è causa corrispondono pienamente alla descrizione dei crediti ceduti indicati nell'avviso pubblicato in G.U. e che l'originario creditore, con nota del 2.4.2020, ha attestato che tali crediti rientrano tra quelli oggetto di cessione;

- che già nell'avviso di cessione la società S.p.A. è stata individuata come il soggetto incaricato anche del recupero dei crediti ceduti e che con procura speciale del 20.7.2017 è stato ad essa conferito l'incarico di compiere ogni attività utile al recupero anche in via giudiziale (irrilevante rimanendo il mero mutamento di denominazione sociale in S.p.A., rimanendo invariati codice fiscale e partita I.V.A.);

- che la quota interessi del credito è pienamente evincibile dal decreto ingiuntivo;

- che sull'entità e sulla spettanza del credito, come anche sull'esistenza della fideiussione si è formato il giudicato per essere stato notificato all'opponente il decreto ingiuntivo in data 9.1.2015 (segnatamente, a mani del coniuge convivente) e per non essere stato tale decreto dalla stessa opposto;

- che peraltro, anche a voler ascrivere rilievo alle risultanze della C.T.U. svolta nell'opposizione coltivata dal debitore principale, dovrebbe al più discutersi di eventuale usura sopravvenuta e non originaria (con quanto ne consegue in punto di non configurabilità della nullità o dell'inefficacia della clausola determinativa degli interessi);

- che, stante la natura del debitore principale, la garante ed odierna opponente non può essere considerata un consumatore.

3. Con ordinanza del 2.7.2020, confermata in sede di reclamo con ordinanza del 27.10.2020, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato in ragione della ritenuta mancata dimostrazione della titolarità del credito azionato in capo alla società opposta.

Quindi, ammessi i documenti prodotti e rigettate le ulteriori istanze istruttorie, è stato sollecitato il contraddittorio sulla questione della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. della società S.p.A., questione in ordine alla quale entrambe le parti hanno depositato memorie.

All'esito, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.

4. L'opposizione proposta può trovare accoglimento.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità il precetto, seppur non qualificabile come domanda giudiziale, delimita la pretesa del creditore, sicché l'oggetto dell'opposizione



finalizzata a contestare l'*an* ed il *quantum* del credito intimato è comunque costituito dall'accertamento di tale credito nel suo complesso (*cf.*, Cass., sent. n. 35002/23).

Ciò posto, nel caso in esame l'opponente ha contestato l'esistenza tanto del diritto della società opposta ad agire esecutivamente nei suoi confronti in forza del suindicato decreto ingiuntivo tanto l'idoneità di tale decreto a costituire in ogni caso un titolo azionabile in via esecutiva (vuoi per non esserle mai stato notificato vuoi per essere stato revocato in seguito alla proposizione di opposizione da parte del debitore principale vuoi per non avere ella mai rilasciato alcuna garanzia fideiussoria vuoi per l'impossibilità di richiedere nei suoi confronti, quale soggetto qualificabile come consumatore, degli interessi usurari anche in caso di ritenuta formazione del giudicato).

Così richiamate in sintesi le contestazioni operate, si ritiene che l'opposizione a precetto possa trovare accoglimento con riguardo al profilo della titolarità attiva, in capo alla società opposta, del diritto ad intimare il precetto opposto, con particolare riferimento alla prova dell'effettiva inclusione dei crediti posti a fondamento di tale decreto ingiuntivo nell'operazione di cessione in blocco.

Sul punto giova evidenziare che è pacifico ed emerge comunque dalla documentazione in atti che la società opposta ha intimato il precetto in forza del decreto ingiuntivo emesso, anche nei confronti dell'odierna opponente, in favore dell'originaria creditrice *S.p.A.* (segnatamente, in favore di *Bank S.p.A.*).

Deve dunque verificarsi se la società opposta, a fronte della specifica e tempestiva contestazione svolta dall'opponente, abbia assolto all'onere di dimostrare che i crediti che sono stati azionati in via monitoria siano stati effettivamente inclusi nella cessione.

Ebbene, in accordo con la più recente giurisprudenza di legittimità (*cf.*, Cass., ord. n. 33966/25), deve rilevarsi che sia la cessione sia l'inserimento dello specifico credito nell'operazione di cessione possono essere dimostrati con ogni mezzo, anche per presunzioni ed anche traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti ex art. 116 c.p.c., potendosi in particolare allo scopo valorizzare il fatto in sé della pubblicazione dell'avviso in G.U. (tenuto conto dell'onerosità di tale adempimento e della conseguente inverosimiglianza di una pubblicazione non conseguente ad una cessione), la ricorrenza nell'avviso pubblicato di elementi che consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (anche per categorie e senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione), la non contestazione, la disponibilità in capo al cessionario del titolo e della documentazione concernente il credito, il comportamento del creditore cedente che riconosca espressamente che un dato credito è ricompreso nella cessione.



Tanto premesso in via generale, nella specie la parte opponente ha tempestivamente e specificamente contestato non l'esistenza dell'operazione di cessione in sé (e, segnatamente, della cessione del 14.7.2017), ma l'inclusione nella stessa dei crediti posti a fondamento del decreto ingiuntivo sulla cui base è stato intimato il precetto opposto (decreto che, come detto, è stato reso in favore dell'originario creditore).

Nella specie non è dunque valorizzabile la non contestazione del debitore ceduto, mentre non può risultare dirimente neanche la sola pubblicazione in G.U. atteso che non è stata contestata la stessa esistenza, a monte, di una cessione in blocco ma l'inclusione dei crediti in esame nella cessione.

Deve poi radicalmente escludersi che le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato in G.U. possano dimostrare l'inclusione dei crediti per cui è causa nell'operazione di cessione.

Sul punto deve infatti evidenziarsi: che nella G.U. in atti risultano pubblicati (peraltro non su impulso della cedente ma della cessionaria) due avvisi facenti riferimento a distinte cessioni intervenute entrambe in data 14.7.2017 in favore, l'una, di Securitisation s.r.l. e, l'altra, di Securitisation s.r.l. ed aventi, entrambe, ad oggetto *"tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di S.p.A. derivanti da contratto di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 ed il 2016 (ovvero, quanto alla società*

Securitisation s.r.l., tra il 1975 ed il 2016) e qualificati come attività finanziarie deteriorate"; che tale descrizione, relativa ad un arco temporale di notevole entità anche avuto riguardo alle dimensioni operative della cedente, non consente di per sé di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione, solo che si consideri come entrambe le descrizioni sopra riportate possano riferirsi ai rapporti per cui è causa (o, meglio, con univocità al contratto di finanziamento e, quanto al rapporto di conto corrente, al solo affidamento); che il *link* ipertestuale contenuto in G.U. per consentire l'individuazione dei crediti ceduti fa riferimento ad un elenco recante in epigrafe la dicitura *"SECURITISATION SLR – UC – ELENCO DEBITORI INCLUSI (NDG/CODICI CERI)* e consistente in 124 pagine di codici numerici, elenco che tuttavia non reca riferimenti né al nome del debitore né ai numeri originariamente identificativi dei contratti per cui è causa né al codice NDG riportato nella missiva inviata al debitore principale dalla stessa mandataria della cessionaria nel gennaio del 2018 (segnatamente, 00000000()); che il riferimento al codice identificativo CERI. 31' contenuto nel suindicato elenco non è di per sé solo idoneo ad identificare i crediti ceduti, anche avuto riguardo, per come si dirà, alle note prodotte dalla società opposta come allegati nn. 7 e 16.



Con riferimento ai documenti da ultimo citati deve in primo luogo evidenziarsi, come già sottolineato in sede di reclamo, che l'opponente ha complessivamente e specificamente contestato l'avvenuta dimostrazione dell'inclusione dei crediti in esame nell'operazione di cessione.

Non può dunque ritenersi che la mancata contestazione anche di tali documenti consenta di ritenere superata tale complessiva contestazione svolta dall'opponente e, conseguentemente, non contestata la cessione anche dei crediti per cui è causa.

Inoltre, tali note non risultano idonee a dimostrare, con sufficiente univocità, l'inclusione dei crediti in esame nell'operazione di cessione, avuto riguardo al fatto che recano entrambe un diverso NDG rispetto a quello sopra menzionato, al fatto che non consta la documentazione della Centrale Rischi idonea ad identificare la specifica posizione debitoria (ove in tal senso debba intendersi il codice C.E.R.I.) ed al fatto che tali note non recano alcuna indicazione circa i poteri e la qualifica del sottoscrittore, per la cedente, delle due suindicate note (successive alla cessione ed invero prive di data certa).

Quanto poi alla sentenza resa in primo grado in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore garantito deve evidenziarsi che, per come dedotto dall'opponente, risulta proposto appello ma non è stata in questa sede depositata la sentenza, eventualmente passata in giudicato, con cui è stato definito il giudizio di gravame (onde verificare l'eventuale accertamento ivi compiuto in ordine alla legittimazione dell'odierna opposta quale cessionaria).

Deve infine escludersi che, in tale contesto, possa risultare dirimente a sostegno della tesi della società opposta la disponibilità del titolo esecutivo e dei contratti posti a fondamento del ricorso monitorio, posto che nei confronti dell'odierna opponente è stata azionata una fideiussione che tuttavia non risulta prodotta in atti.

Da quanto precede consegue l'accoglimento dell'opposizione, risultando quindi superflua la valutazione circa il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore (valutazione da compiersi anche in caso di decreto ingiuntivo non opposto; *cfr.*, Cass., SS.UU., sent. n. 9479/23) ed assorbita la disamina delle ulteriori censure svolte, anche con riferimento alla necessità dell'iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B.

5. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione tariffario di riferimento (€ 52.001,00/€ 260.000,00), tenuto conto dell'effettiva complessità della controversia e del mancato espletamento dell'attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.



Sentenza n. 741/2026 pubbl. il 23/09/2026

RG n. '2020

Reperit. n. 730/2026 del 23/09/2026

Inoltre, pure a fronte della liquidazione contenuta nell'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa, deve ritenersi rimessa al giudice del merito anche la riconsiderazione di tale liquidazione avuto riguardo all'esito complessivo della lite (*cf.*, Cass., ord. n. 12898/21); tali spese sono dunque liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione tariffario di riferimento (procedimenti cautelari - € 52.001,00/€ 260.000,00), tenuto conto della identità delle questioni esaminate e della documentazione delle sole attività relative alle fasi studio, introduttiva e decisionale, sempre con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Dal complessivo importo come indicato in dispositivo dovrà poi essere detratta la somma eventualmente già percepita in esecuzione della liquidazione contenuta nell'ordinanza del 27.10.2020.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 33 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2020 così provvede:

1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da _____ nei confronti di Securitisation s.r.l. e, per l'effetto, dichiara che Securitisation s.r.l. non ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di _____ in forza del decreto ingiuntivo n. 718/14 del Tribunale di Avezzano;
2. CONDANNA Securitisation s.r.l. al pagamento in favore di _____ al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.052,00 per il presente procedimento ed in € 2.613,00 per il procedimento di reclamo, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in data 21.9.2026

IL GIUDICE

Dott.ssa Ilaria Pepe

